

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2143 del 02/05/2017
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208, COMMA 15 - RECTER SRL CON SEDE LEGALE IN FAENZA, VIA DERUTA N. 13 - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO, MEDIANTE FRANTUMAZIONE E RIDUZIONE VOLUMETRICA, FINALIZZATO AL RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2209 del 28/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due MAGGIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS N. 152/2006 E S.M.I., ART. 208, COMMA 15 – RECTER SRL CON SEDE LEGALE IN FAENZA, VIA DERUTA N. 13 - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO, MEDIANTE FRANTUMAZIONE E RIDUZIONE VOLUMETRICA, FINALIZZATO AL RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 12170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presenta in data 07/03/2017 (PGRA 3228 – Pratica Arpae 8284/2017) dalla Società Recter Srl (CF-P.IVA: 01479200394) con sede legale in Faenza, Via Deruta n. 13, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, relativa all'autorizzazione alla gestione di un impianto mobile di trattamento mediante vagliatura, finalizzato al recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti prevalentemente da materiali inerti;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta per la pratica Arpae n. 8284/2017 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;*
 - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;*
- la Società Recter Srl ha presentato, ai sensi dell'art.208, comma 15), del DLgs n.152/2006 e s.m.i, istanza per la realizzazione e gestione di un impianto mobile di trattamento mediante frantumazione e riduzione volumetrica, finalizzato al recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti prevalentemente da materiali inerti, attraverso la loro cernita e frantumazione;

- l'impianto mobile in oggetto ha le seguenti caratteristiche:
 - frantoio mobile marca REV
 - modello FGPL 90 IM
 - numero di matricola 3917 – Anno costruzione 2012
- l'impianto ha una potenzialità che varia da 50 a 180 ton/ora in funzione delle caratteristiche dei materiali trattati e della pezzatura finale che si intende ottenere;
- l'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi stabilisce criteri e condizioni ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge n. 210/2008, nelle more dell'emanazione di specifici decreti, i rifiuti sottoposti a operazioni di recupero possono cessare di qualificarsi come rifiuti qualora presentino caratteristiche conformi, non solo al DM 05/02/1998 e smi nel caso di operazioni di recupero "agevolato" sottoposte a procedura semplificata di rifiuti non pericolosi, ma anche alle autorizzazioni rilasciate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- benché non in regime semplificato, per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'impianto mobile in oggetto, sono prese a riferimento dal soggetto gestore le norme tecniche di cui al DM 05/02/1998 e smi;
- in relazione allo specifico utilizzo, risultano pertanto definite le condizioni specifiche da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, della frazione inerte ottenuta dal trattamento nell'impianto mobile dei rifiuti non pericolosi riconducibili ai punti 7.1, 7.6, 7.31.bis), 7.11) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al DM 05/02/1998 e smi;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, per cui questa Struttura Arpae ha provveduto a darne notizia al proponente, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, con nota PGRA 3627 del 15/03/2017;
- al fine di assumere la decisione finale in merito al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, con la stessa nota PGRA 3627 del 15/03/2017 sopracitata, veniva convocata per il giorno 04/04/2017 l'apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della Legge n. 241/1990 e smi;
- risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi tenutasi in data 04/04/2017. In particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, risultano acquisiti:
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL Romagna (PGRA 4751 del 05/04/2017),
 - relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale Arpae Ravenna (PGRA 5732 del 27/04/2017);
- sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni", inerenti la documentazione antimafia (come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna nota PGRA 2017/5087 del 12/04/2017;
- l'eventuale procedura di impatto ambientale non risulta attuabile nell'ambito dell'attuazione di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs n. 152/2006 in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e quindi, nel caso de quo avvita, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione, risultando definito il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare: la conseguente procedura di V.I.A. comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;

VISTO il nuovo elenco europeo dei rifiuti stabilito con *Decisione del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE* che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

ATTESO:

- che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

- che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del DLgs n. 152/2006 e smi, nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nell'allegato B) "prescrizioni" del presente provvedimento;

PRESO ATTO che è fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d'igiene e sicurezza sul lavoro;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui - in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi - per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto mobile di recupero di rifiuti inerti oggetto della presente autorizzazione, la garanzia finanziaria è determinata secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003.

L'ammontare della garanzia finanziaria, da prestare almeno 60 giorni prima dell'avvio della prima campagna di attività dell'impianto mobile (a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna**) è pari a euro 250.000,00;

DATO ATTO che la garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio alla Società RECTER Srl dell'autorizzazione, in via definitiva, per la gestione dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi;

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Silvia Berardi, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DISPONE

1. **DI AUTORIZZARE**, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Società **RECTER Srl** (CF-P.IVA: 01479200394) con sede legale in Faenza, via Deruta n. 13, alla gestione di un impianto mobile di trattamento mediante vagliatura, finalizzato al recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti prevalentemente da materiali inerti, attraverso la loro cernita e frantumazione, **modello REV GCS 98**.
L'impianto è autorizzato a trattare un quantitativo massimo annuo di rifiuti pari a **240.000 tonnellate**, e ad un quantitativo massimo giornaliero di rifiuti pari a **960 tonnellate**.
2. La presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del DLgs n. 152/2006 e smi, nonché alle prescrizioni tecnico operative contenute nell'**Allegato A)** - "Condizioni e Prescrizioni", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Lo svolgimento delle singole campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste dalla parte II titolo III del DLgs n. 152/2006.

4. Eventuali modifiche apportate all'impianto mobile oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.
Costituiscono modifica sostanziale:
 - eventuali varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto mobile non risulta più conforme alla presente autorizzazione rilasciata in regime ordinario ai sensi dell'art. 208, comma 15, del DLgs n. 152/06 e smi;
 - ogni variazione rispetto a quanto contenute nell'Allegato A) alla presente autorizzazione
5. Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione al **30.04.2027**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
6. Di stabilire che almeno 60 giorni prima dell'avvio della prima campagna di attività, deve essere prestata a favore di questa Provincia, pena la revoca dell'autorizzazione medesima e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a € 250.000,00 secondo le seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.
L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia. Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia non potrà pertanto essere svolta l'attività oggetto della presente autorizzazione.
7. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 6. per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto mobile di recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
9. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

**IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO, MEDIANTE VAGLIATURA,
FINALIZZATO AL RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

Condizioni e prescrizioni

1. L'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che potrà essere svolta con l'impianto mobile è identificata dal codice R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche) di cui all'Allegato C del Dlgs n. 152/2006 e smi.
2. Il frantoio utilizzato per tale attività di recupero rifiuti è il Frantoio Mobile marca REV, modello FGPL 90, Gruppo frantumatore modello GCS 98;
3. I rifiuti speciali non pericolosi ammessi al trattamento (R5) nell'impianto mobile, con potenzialità massima giornaliera non superiore a **960 tonnellate**, sono identificati dai seguenti Codici CER e dalle relative Tipologie di cui al DM 05/02/98:

<i>Codice CER</i>	<i>Descrizione rifiuto</i>	<i>Punti di cui al DM 05/02/98</i>
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	7.2
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	7.2
10 12 01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	7.3
10 12 06	Stampi di scarto	7.3
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materia da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	7.3
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	7.8
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	7.8
16 11 06	Rivestimenti e refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	7.8
17 01 01	Cemento	7.1
17 01 02	Mattoni	7.1
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	7.1
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	7.1
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	7.1
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	7.6
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	7.11

4. I rifiuti in ingresso devono essere separati in base ai Codici CER di appartenenza e opportunamente identificati.
5. Tutte le tipologie di rifiuti ammessi a trattamento nell'impianto mobile devono possedere eluato del test di cessione conforme ai limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e smi. Devono altresì essere verificate le condizioni di non pericolosità dei rifiuti in ingresso con cosiddetta "voce a specchio". Ai fini della verifica di conformità per l'ammissibilità al trattamento nell'impianto mobile, ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso deve essere sottoposta a verifiche analitiche assumendo come riferimento lotti omogenei non superiori a **5.000 m³**, ad eccezione dei rifiuti individuati con codice CER 16 11 06, 16 11 02, 16 11 04 per cui la dimensione dei lotti omogenei da analizzare è al massimo pari a **3.000 m³**. Tali indicazioni potranno essere rivalutate, al momento della "Comunicazione di campagna con mezzo mobile", dalle Autorità competenti ove la Società intenderà svolgere l'attività di recupero rifiuti al fine di renderle compatibili con le singole realtà locali/territoriali.

6. Il profilo analitico per la verifica di conformità da svolgere sul campione rappresentativo dovrà essere stabilito in funzione dello storico del sito di intervento (provenienza), ma deve comprendere almeno i seguenti parametri: C<12, C>12, Metalli pesanti, IPA, Amianto.
7. Le tipologie di rifiuti di cui ai Codici Cer 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04, 17 03 02, 17 05 08, sottoposte a trattamento, possono essere destinate alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, nonché riquoteamento di aree. Eventuali deroghe ai parametri relativi al test di cessione di cui all'allegato 3 del DM 05/02/98 e s.m.i., potranno essere concesse per i parametri COD, Cloruri e Solfati qualora attestata la compatibilità con il suolo e la falda del sito di destinazione.
8. Le tipologie di rifiuti di cui ai Codici Cer 16 11 02, 16 11 04 e 16 11 06, sottoposte al trattamento, possono essere destinate all'industria di produzione dei refrattari, calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi, per l'edilizia, per cementifici come aggiunta al clinker e per l'industria siderurgica.
9. Le tipologie di rifiuti di cui ai Cer 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08, sottoposte al trattamento possono essere destinati nell'industria ceramica per la produzione di impasti ceramici e laterizi e come materia eventualmente miscelata con materia prima inerte nell'industria lapidea.
10. Le tipologie di rifiuti di cui ai Cer 01 04 13 e 01 04 08, sottoposte al trattamento possono essere destinate per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, con eventuale miscelazione/omogeneizzazione con materia prima inerte nell'industria lapidea, utilizzo per recupero ambientali e riutilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali. Eventuali deroghe ai parametri relativi al test di cessione di cui all'allegato 3 del DM 05/02/98 e s.m.i., potranno essere concesse per i parametri COD, Cloruri e Solfati qualora attestata la compatibilità con il suolo e la falda del sito di destinazione.
11. Si fa riserva di aggiornare/riesaminare la presente autorizzazione alla luce dell'emanazione di successivi decreti applicativi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
12. I rifiuti in ingresso, prima di essere avviati a recupero, dovranno essere sottoposti ad operazioni di selezione e cernita delle frazioni estranee (es ferro, legno, carta, plastica...) anche al fine di verificare la presenza di materiali pericolosi (amianto). I materiali di risulta delle operazioni di cernita/selezione dovranno essere stoccati in maniera separata dai materiali ottenuti dall'attività di recupero, e successivamente avviati a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati identificati da Codici CER della Tipologia 19XXYY. Gli stessi dovranno inoltre essere gestiti in conformità a quanto indicato dall'art. 183, comma bb) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. "Deposito Temporaneo".
13. Il riutilizzo dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi "Aggregato Riciclato" è subordinato al rispetto dei limiti del "Test di cessione" di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98 e s.m.i. ed a quanto indicato dalla Circola del Ministero dell'ambiente n. 5205 del 15/07/2005. Dovrà essere effettuata una verifica ogni **5.000 tonnellate** di materiale recuperato.
14. Per ogni campagna di attività, la documentazione relativa alle caratteristiche dei diversi flussi ammessi a trattamento nell'impianto mobile, compresa la certificazione analitica che ne attesta la non pericolosità, deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.
15. Qualora i risultati delle verifiche analitiche non dovessero risultare conformi a quanto stabilito i materiali ottenuti si configurano come rifiuti speciali prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (da identificare con specifico codice CER 19 12 XX che ne caratterizzi la tipologia) e, nel caso, devono essere avviati a recupero/smaltimento finale presso impianti autorizzati.
16. A seguito della verifica di conformità con esito positivo, l'utilizzo dei materiali trattati per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali nonché riquoteamento di aree è comunque subordinato all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, qualora necessario.
17. Il gestore è tenuto al rispetto delle norme di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti ovvero degli analoghi obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Presso la sede operativa dell'impianto deve essere tenuto un registro di carico/scarico in cui annotare i movimenti dei rifiuti oggetto di trattamento nonché dei rifiuti speciali prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.

- 18.** Devono essere adottati accorgimenti atti ad attenuare fenomeni di polverosità diffusa nelle fasi di deposito, movimentazione e lavorazione dei materiali. In particolare, i cumuli dei rifiuti in ingresso e dei materiali trattati devono essere sottoposti a bagnatura per contenere il sollevamento di polveri dovuto all'azione del vento. Per le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto mobile è comunque fatto salvo quanto previsto all'art. 272, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. La Società dovrà predisporre un "Piano di abbattimento polveri" specifico per le singole campagne di lavorazione.
- 19.** Dovranno essere rispettati, nei pressi del recettore più vicino all'impianto di frantumazione, i limiti assoluti di immissione previsti dalla Normativa acustica vigente in materia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.